



AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

**DETERMINAZIONE N. 76 IN DATA 17.05.2021**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA -  
PERIODO DAL 01/04/2021 AL 01/04/2024 - CIG Z6531480B7**

**IL DIRETTORE**

**RICHIAMATA** La propria Determinazione n. 65 del 01/04/2016, con la quale il servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Comunità Montana del Sebino Bresciano è stato aggiudicato ed affidato alla Società NORD BROKER s.r.l. con sede in Darfo Boario Terme (Bs);

**ATTESO** che, in data 30/03/2021, è andato in scadenza il servizio di brokeraggio assicurativo;

**RITENUTO** di continuare ad avvalersi del qualificato servizio di cui sopra citato per i seguenti motivi:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dall'Ente, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro del rischio ed alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, in quanto si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e in considerazione dell'ampliamento dell'area di responsabilità della Pubblica Amministrazione, tenendo anche conto dell'elevata tecnicità e specificità della materia;
- le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitoli, per l'ottimale copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, avvalersi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge 792/1984 ed ora prevista dall'art. 109, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.;
- l'apporto del broker risulta pertanto utile in ragione delle competenze tecniche dello stesso, il quale, data la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre allo stesso le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa hanno, altresì, evidenziato l'opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, a servizi di brokeraggio assicurativo, qualora le medesime non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- la Comunità Montana del Sebino Bresciano non dispone, nel proprio organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la suddetta attività;
- l'affidamento del servizio in oggetto ad una figura esterna specializzata è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione di contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- il broker è la figura alla quale la legge affida lo svolgimento delle attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, in effetti secondo quanto disposto dall'art. 106 D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., il quale prevede che *"l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati"*;
- l'attività del broker consente permette la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali l'Amministrazione potrebbe essere soggetta;
- il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, ha le competenze idonee al fine dello studio e della valutazione le necessità rilevate in ogni singolo Ente e di proporre le migliori soluzioni assicurative, sia in termini di funzionalità che di economicità, a tutela degli interessi del Comune, di assistere quest'ultimo nella redazione dei documenti di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi e nella trattazione dei eventuali sinistri.

#### **TENUTO CONTO:**

- che da consolidate linee interpretative, elaborate sia dalla giurisprudenza che dall'ANAC, hanno sottolineato come il ricorso allo strumento del brokeraggio assicurativo sia pienamente legittimo;
- che il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, viene configurata, sia dalla giurisprudenza che dall'ANAC, come appalto di servizi di consulenza, mediazione ed assicurativo;

**PRECISATO**, comunque, che il servizio non comporta, per la Comunità Montana del Sebino Bresciano alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, le quali fissano l'ammontare dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (tra cui quelle dei brokers)

presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sez. I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;

**ATTESO** che il servizio è opportuno che abbia durata pluriennale, stante la complessità degli adempimenti connessi al settore assicurativo;

**RITENUTO** opportuno affidare il servizio in questione per la durata di tre anni e, precisamente, per il periodo compreso tra il 01.04.2021 – 31.03.2024, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione, di prevedere la proroga del contratto per un periodo non superiore a sei mesi, allo scopo di procedere ad un nuovo affidamento del servizio secondo le disposizioni dettate all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTO** il disposto dell'art. 36 D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici) e attualmente in vigore, con ad oggetto i contratti sotto soglia, prevede:

- al co. 1, che *"l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42..."*;
- al co. 2, che *"... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*
  - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;

**RILEVATO** inoltre che per il servizio suddetto, non è attualmente esistente alcuna Convenzione Consip S.p.A. e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Lombardia, e per tale ragione, ai sensi

dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1 del DL. n. 95/2012, convertito in legge 07/08/2012

n. 135, risulta possibile e legittimo l'affidamento ad operatore economico autonomamente individuato dall'Ente;

**PRESO ATTO** della disponibilità della Società NORD BROKER S.r.l. a confermare la prosecuzione del rapporto di brokeraggio assicurativo alle stesse condizioni in essere, come da comunicazione acclarata al protocollo dell'Ente n.1655 del 06.04.2021, depositata agli atti dell'Ufficio Ragioneria;

**PRESO ATTO** che a fronte delle prestazioni erogate, nessun costo viene portato a carico dell'Ente in quanto la prassi ne carica direttamente i costi sulle Compagnie di Assicurazione;

**TENUTO CONTO** inoltre dell'esperienza professionale maturata nella gestione di oltre centotrenta Enti situati nelle Province di Bergamo, Brescia e Cremona da parte di Nord Broker S.r.l.;

**RITENUTO** procedere all'individuazione dell'affidatario del servizio mediante affidamento diretto previa trattativa sulla piattaforma SINTEL, invitando a presentare la propria proposta

l'affidatario uscente Nord Broker S.r.l., in ragione (giusto l'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto lgs. n. 50/2016 come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" surriferiti):

- al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere – e più precisamente dei premi imponibili relativi al 2019 e delle provvigioni dell'attuale Broker, è di valore inferiore alla soglia di € 40.000,00 entro la quale l'art. 36 citato consente l'affidamento diretto;
- che il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito, né la Comunità Montana del Sebino Bresciano è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo;
- che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza; dunque non si darà luogo all'elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è pari a zero;
- della particolare competenza e professionalità dal medesimo operatore dimostrate in occasione
- della gestione del rapporto contrattuale in essere, avendo la società assistito la Comunità Montana nel governo del pacchetto polizze e nella gestione dei sinistri con particolare puntualità, trasparenza ed efficienza, eseguendo a regola d'arte tutte le prestazioni dedotte in contratto e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- della circostanza, operativamente rilevante, che l'affidamento al gestore uscente consente di dare una sostanziale opportuna continuità gestionale ed amministrativa ai contratti assicurativi in essere con le diverse Compagnie assicuratrici, consentendo inoltre di evitare l'avvio di procedure gravose per il Comune, sia in termini di tempo che di energie;
- la circostanza che la tipologia di prestazione dedotta in contratto presuppone una competenza particolarmente qualificata e specialistica sul piano professionale e, nella sostanza, afferisce più ad una prestazione di natura consulenziale/intellettuale rispetto ad altre fattispecie contrattuali di appalti di servizi e forniture: sicché il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale – come anche riconosciuto da ANAC nelle linee guida 4/2016 - e l'accertata significativa professionalità e conoscenza del mercato di riferimento da parte dell'operatore uscente costituiscono elementi prioritari nella scelta del procedimento di individuazione dell'affidatario;

**RICHIAMATO** l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017, il quale prevede che: *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;

**VISTI** inoltre:

- l'art. 7, 2° comma, del DL n. 52/2012, convertito con Legge n. 94/2012, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici;
- l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 che prevede, tra le altre cose, la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, delle Legge n. 488/1999 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP Spa;
- l'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e che ora così dispone: *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

**RILEVATO** che, in considerazione della natura e specificità del servizio in parola, per convenienza ed efficacia di gestione, avvalendosi del disposto dell'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, si è ricorso alla negoziazione diretta con un solo soggetto senza ricorrere alla rotazione degli inviti per tutte le ponderate motivazioni sopra indicate;

**VERIFICATO** che non risultano attive né Convenzioni CONSIP, né Convenzioni Arca relative al servizio sopra indicato, né ai servizi comparabili, ai fini della comprova del rispetto dei parametri di prezzo-qualità;

**RITENUTO**, quindi, di procedere ad autonoma procedura per l'acquisizione del servizio di che trattasi;

**ATTESO** che Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione (L. 296/2006 e s.m.i.), tramite la propria centrale di committenza regionale ARCA S.p.A. (Azienda Regionale Centrale Acquisti) ha messo a disposizione di tutti gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma per l'E-Procurement “Sintel” - Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi telematici;

**EVIDENZIATO** che la Corte dei Conti Sezione Lombardia ha chiarito che Sintel è uno strumento obbligatorio di pari rango (ergo alternativo) al MEPA. Le pubbliche amministrazioni lombarde, specie in ambito sotto soglia, possono pertanto esperire le proprie procedure sul Sintel, ottemperando alla normativa vigente;

**CONSIDERATO** che ARCA S.p.A. rientra nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui alla deliberazione del Consiglio dell'Autorità nazionale Anticorruzione in data 23/07/2015;

**RICORDATO** che la società Nord Broker S.r.l., attuale affidataria del servizio di brokeraggio assicurativo, ha manifestato il proprio interesse a gestire il servizio anche nel prossimo triennio e risulta abilitata alla negoziazione nell'ambito della piattaforma telematica SINTEL messa a disposizione degli enti pubblici lombardi dalla Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Lombardia ("www.arca.regione.lombardia.it");

**PRESO ATTO** che:

- in data 13/04/2021 è stata lanciata, sulla piattaforma regionale Sintel, una procedura di Affidamento diretto ID 136995567 invitando la ditta Nord Broker S.r.l., a presentare la propria offerta;
- il criterio di aggiudicazione non sussiste, tenuto conto di una base d'asta quantificata in € 1,00 iva esclusa, trattandosi di un servizio che non prevede costi ed oneri a carico dell'Ente e pertanto non è necessario l'impegno di spesa;
- La Società Nord Broker S.r.l., con propria offerta presentata tramite procedura Sintel, ha presentato l'importo di € 0,01 iva esclusa;
- l'utilizzo della piattaforma regionale Sintel, garantisce una gestione della procedura di gara con strumenti informatici ed interamente telematica, così come previsto dalle direttive Ue e dall'art. 40 del codice dei contratti pubblici, in vigore dal 18/10/2018;

**VISTO** il report generato dalla piattaforma Sintel di ARCA S.p.A. data 26/04/2021, considerato a tutti gli effetti verbale di gara della procedura, depositati agli atti d'ufficio;

**CONSIDERATO**, in ordine alle prescrizioni ex art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- **FINALITA' DEL CONTRATTO:** individuazione di una figura professionale competente che svolga una funzione di supporto all'attività degli uffici coinvolti, per il futuro affidamento dei servizi assicurativi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati all'Amministrazione;
- **OGGETTO DEL CONTRATTO:** affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo pari al triennio ricompreso tra il 01/04/2021 – 31/03/2024;
- **FORMA DEL CONTRATTO:** la forma contrattuale è scritta, come da scambio di lettere intercorse, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016), con le sotto notate clausole essenziali:
  1. l'incarico avrà durata triennale, con inizio dal 01/04/2021 e scadenza al 31/03/2024, con facoltà di proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  2. l'incarico di broker non prevede oneri per la Comunità Montana ma verrà remunerato mediante conferimento diretto di una provvigione, sulla base della percentuale stabilita in sede di gara, dalla Società Assicuratrice con la quale saranno stipulati i contratti assicurativi;

3. si richiama espressamente quanto previsto all'interno della lettera di invito alla procedura di affidamento diretto piattaforma Sintel di cui sopra, a tutti gli effetti disciplinare di incarico tra la Comunità Montana del Sebino Bresciano e l'operatore economico individuato;
- MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;

**CONSIDERATO** che la Società individuata è in possesso dei requisiti di ordine generale e capacità tecnica-professionale necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente;

**RILEVATO** che:

- la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del T.U. 267/2000;

**RIBADITO** che il presente provvedimento non comporta per il Comune né oneri, né diminuzione di entrate;

**PRESO ATTO** del codice CIG rilasciato dall'ANAC e tenuto conto che non è previsto alcun contributo a carico della stazione appaltante;

**CONSIDERATO** che il punto 4.10 della Determinazione n. 4/2011 AVCP con cui afferma *“Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti...”*

**VISTO** il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) e specificato quanto segue:

- impresa/soggetto beneficiario Nord Broker S.r.l. con sede in Via Alabarde n. 1 25047 Darfo Boario Terme (Bs) – C.F. e P.IVA 02538210986;
- importo: € 0,01;
- norma/titolo di attribuzione: art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- ufficio e responsabile del procedimento: Comunità Montana Del Sebino Bresciano – Gloria Rolfi
- modalità individuazione beneficiario: affidamento diretto (soggetto aggregatore ARCA-Lombardia);

**VISTI:**

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;

- il D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l'art. 107, l'art. 109, l'art.153, comma 5, l'art.183, commi 7, 8 e 9, l'art.191, comma 1;
- la Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art.1, comma 450, della Legge nr. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 50/2016, "Nuovo Codice appalti" modificato ed integrato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**RITENUTA** la propria legittima competenza per l'assunzione del presente provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 1, comma 15, della citata legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del decreto legislativo 27/10/2009 n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;

**PRECISATO** che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gloria Rolfi; che la scrivente non ha conflitti di interesse, neppure potenziali, rispetto alla procedura di cui presente determinazione e che non si trova in cause di astensione del procedimento;

**RITENUTO** di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla Regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell'azione amministrativa condotta in base a quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del TUEL n. 267/00;

## **DETERMINA**

Sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

**1. DI DARE ATTO** che, in ordine alle prescrizioni ex art. 192 D.Lgs. 267/200:

- **FINALITA' DEL CONTRATTO:** individuare e ricercare una figura professionale competente che coadiuvi l'attività degli uffici coinvolti, per il futuro affidamento dei servizi assicurativi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati all'Ente;
- **OGGETTO DEL CONTRATTO:** l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo triennale 01.04.2021 – 31.03.2024;
- **FORMA DEL CONTRATTO:** la forma contrattuale è scritta, come da scambio di lettere intercorse, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016), con le sotto notate clausole essenziali:
  - l'incarico avrà durata triennale, con inizio dal 01.04.2021 e scadenza 31.03.2024, ferma restando la facoltà della Comunità Montana di procedere alla proroga dello stesso per un periodo massimo di sei mesi, allo scopo di

procedere a nuovo affidamento ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- l'incarico di broker non prevede oneri per il Comune ma verrà remunerato mediante conferimento diretto di una provvigione, sulla base della percentuale stabilita in sede di gara, dalla Società Assicuratrice con la quale saranno stipulati i contratti assicurativi;
  - si richiama espressamente quanto indicato nella lettera d'invito alla procedura di affidamento diretto piattaforma Sintel di cui sopra, a tutti gli effetti disciplinare d'incarico tra la Comunità Montana del Sebino Bresciano e l'operatore economico individuato;
- MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;
- 2. DI DARE ATTO** che:
- attualmente - il servizio non risulta acquisibile mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, né alle Convenzioni ARCA), in quanto non sono attive né in CONSIP, né in ARCA convenzioni relative allo stesso, né risulta acquisibile tramite il MEPA;
  - il servizio non comporta alcun onere finanziario diretto per il Comune, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;
  - di acquisire pertanto il servizio in parola tramite la piattaforma regionale Sintel di ARCA spa;
- 3. DI APPROVARE** il report relativo alla procedura ID 136995567, elaborato dalla piattaforma Sintel in data 26/04/2021 riportante tutti gli atti della procedura e depositato agli atti d'ufficio;
- 4. DI FORMALIZZARE** la proposta di aggiudicazione e contestualmente affidare direttamente alla ditta NORD BROKER srl con sede in Via Alabarde n. 1 25047 Darfo Boario Terme (Bs) – C.F. e P.IVA 02538210986 , l'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo triennale, ed in particolare quello ricompreso tra il 01/04/2021 e il 31/03/2024 sulla base delle prescrizioni contrattuali e disciplina d'incarico contenute nella lettera d'invito che si approva contestualmente alla presente determinazione;
- 5. DI PRENDERE ATTO** che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono indicati nelle premesse, nonché, specificate negli allegati di gara;
- 6. DI DARE ATTO** che in ottemperanza alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari:
- Il CIG corrispondente alla presente procedura è il seguente Z6531480B7;
  - La ditta aggiudicataria sottoscriverà apposito modello indicante il conto corrente dedicato e di soggetti legittimanti ad operarvi;

7. **DI DARE ATTO** che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
8. **DI COMUNICARE** la presente determinazione alla Società NORD BROKER S.r.l.;
9. **DI GARANTIRE**, ai sensi dell'art. 1 comma 15, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, la trasparenza in ordine al presente provvedimento mediante pubblicazione, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione all'albo pretorio sul sito internet ufficiale dell'ente;

**AVVERTE**

Che, ai sensi del quarto comma dell'art.3 della L.241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:  
- giurisdizionale al TAR di Brescia, ai sensi dell'art.2, lett.b) e art.21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza;  
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art.8 del DPR n.1199/1971.

**VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Il sottoscritto Rag. Francesco Archetti – Responsabile del Servizio Finanziario – ai sensi dell'art.151 quarto comma del T.U. n.267/2000, rilascia il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

=====

Sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO/DIRETTORE  
- Dott.ssa Gloria Rolfi -  
Atto firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
- Rag. Francesco Archetti –  
Atto firmato digitalmente

Questa determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

=====

